ALL. 1

DISCIPLINA DEL TIROCINIO FORENSE

PRESSO L’AVVOCATURA COMUNALE DI MILANO

**Art. 1**

Lo svolgimento del tirocinio forense propedeutico all’esame di abilitazione professionale è consentito presso l’Avvocatura Comunale di Milano (di seguito Avvocatura) ai cittadini italiani, di uno Stato membro dell’Unione Europea o di uno Stato non appartenente all’Unione Europea, purché muniti di regolare permesso di soggiorno, che abbiano conseguito la laurea in giurisprudenza o titolo di studio equipollente validi per l’iscrizione al registro dei tirocinanti presso l’Ordine degli Avvocati.

Il numero massimo dei tirocinanti ammessi a svolgere contemporaneamente il tirocinio forense presso l’Avvocatura non può superare le quindici unità.

**Art. 2**

La selezione dei tirocinanti avviene mediante avviso pubblico, effettuato ordinariamente una volta all’anno.

Possono essere effettuati più avvisi nel corso dello stesso anno qualora i posti disponibili risultino vacanti.

**Art. 3**

La durata del tirocinio presso l’Avvocatura non può essere superiore a dodici mesi. Lo svolgimento del tirocinio forense presso l’Avvocatura non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro – neppure occasionale – con il Comune di Milano.

**Art. 4**

Per lo svolgimento del tirocinio presso l’Avvocatura, il richiedente deve possedere – al momento della presentazione della domanda – i seguenti requisiti:

* essere cittadino italiano, di uno Stato membro dell'Unione Europea o di uno Stato non appartenente all’Unione Europea, munito di regolare permesso di soggiorno;
* essere in possesso della Laurea Specialistica/Magistrale (LS/LM) in Giurisprudenza ovvero del Diploma di Laurea in Giurisprudenza conseguito con il vecchio ordinamento universitario; i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero devono indicare gli estremi del provvedimento con il quale titolo di studio posseduto è stato riconosciuto equipollente al corrispondente titolo di studio italiano richiesto dal presente avviso di selezione;
* essere in possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione nell’elenco dei tirocinanti avvocati tenuto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano.

È inoltre necessario che, al momento dell’inizio del tirocinio presso l’Avvocatura, il tirocinante non abbia già svolto altrove un periodo di tirocinio professionale forense superiore a 6 mesi.

**Art. 5**

Una commissione nominata con determinazione dall’Avvocato Capo procede – sulla base dell’esame dei titoli e di colloqui – a formare la graduatoria di merito dei candidati secondo i criteri stabiliti nell’avviso pubblico, che dovranno valorizzare i voti conseguiti nei principali esami universitari, il voto di laurea, il minor periodo di tempo impiegato per il conseguimento della laurea, ulteriori esperienze o conoscenze lavorative o di volontariato, con particolare riguardo a quelle che abbiano attinenza con la professione forense.

**Art. 6**

Il tirocinante è affidato ad un singolo avvocato dell’Avvocatura, non necessariamente direttore di settore, che ne cura la formazione nell’ambito del settore di appartenenza e verifica lo svolgimento del tirocinio forense secondo i criteri di cui all’art. 41, comma 1, della L. 247/2012 e nel rispetto del Regolamento per lo svolgimento del tirocinio forense dell’Ordine degli Avvocati di Milano.

Il tirocinante affianca l’avvocato nello studio e nella trattazione delle cause e dei pareri e partecipa alle udienze secondo le istruzioni ricevute e sotto il controllo dell’avvocato stesso. Il tirocinante non ha accesso alle pratiche dell’Avvocatura, né al programma informatico di gestione delle stesse (Easy Lex).

È fatta salva, tuttavia, la possibilità per l’avvocato di autorizzare espressamente il tirocinante alla consultazione di singole pratiche cartacee nella misura e per il tempo strettamente necessari allo svolgimento del tirocinio.

L’uso dei telefoni, delle apparecchiature elettroniche, della strumentazione informatica, dei software e delle banche dati in dotazione dell’Avvocatura è consentito al tirocinante – nel rispetto delle relative norme vigenti – solo per scopi strettamente attinenti all’attività demandatagli dall’avvocato e mai per scopi personali.

**Art. 7**

Il tirocinante deve tenere una condotta ispirata ai doveri di dignità, probità, riservatezza e decoro e comunque conforme alla disciplina del Codice Deontologico Forense e del Regolamento per lo svolgimento del tirocinio forense dell’Ordine degli Avvocati di Milano.

Il tirocinante è tenuto ad un’assidua e quotidiana partecipazione alle attività svolte in Avvocatura, in modo da garantire una presenza minima nella seguente fascia oraria: entrata dalle ore 8.30-9.30; uscita dalle ore 16.30-17.30; pausa pranzo di un’ora usufruibile a partire dalle ore 12.30.

La frequenza deve essere attestata sotto la responsabilità dell’avvocato assegnatario e non deve essere complessivamente inferiore a 40 ore settimanali, o a 160 ore mensili (comprensive dell’ora di pausa pranzo quotidiana).

Nella suddetta fascia oraria sono altresì comprese le udienze e la partecipazione alle attività di formazione imposta ai tirocinanti abilitati dalla legge professionale forense.

Il tirocinio forense presso l’Avvocatura richiede un impegno costante nell’arco della giornata, pertanto, è incompatibile con il tirocinio presso gli uffici giudiziari, la frequenza delle scuole di specializzazione e la partecipazione a corsi di formazione non prescritti dalla legge professionale forense.

L’assenza per malattia deve essere documentata con certificato medico e non comporta la perdita del diritto al rimborso purché non superi i cinque giorni lavorativi, anche non consecutivi, in un mese.

In mancanza di certificato medico non potrà essere erogato il rimborso ex art. 41, comma 11, L.247/2012 per ciascun giorno di assenza nel mese di competenza.

I tirocinanti potranno sospendere la frequenza in Avvocatura per un periodo massimo di venti giorni complessivi (ivi compresi festivi e prefestivi) nell’anno solare, in coincidenza del c.d. periodo di sospensione feriale, concordando tale periodo con l’avvocato assegnatario.

Eventuali ulteriori periodi di sospensione, anche frazionati nel corso dell’anno, potranno essere autorizzati dall’avvocato assegnatario per gravi motivi e nei casi previsti dal Regolamento per lo svolgimento del tirocinio forense dell’Ordine degli Avvocati di Milano.

Per tali periodi di sospensione non verrà erogato il rimborso ex art. 41, comma 11, L. 247/2012, di cui al successivo art. 8.

**Art. 8**

Al tirocinante potrà essere erogato un rimborso onnicomprensivo per l’attività svolta ex art. 41, comma 11, L. 247/2012 fino ad un massimo di 500,00 euro lordi mensili per un periodo non superiore ai dodici mesi, a condizione che vi sia sufficiente disponibilità di bilancio.

La liquidazione mensile del rimborso di cui al comma precedente avverrà con determinazione dell’Avvocato Capo, previa verifica del rispetto dei presupposti indicati nel presente atto.

L’erogazione del rimborso è comunque subordinata all’attestazione rilasciata dall’avvocato assegnatario dell’effettivo e proficuo svolgimento del tirocinio per l’intero mese solare di riferimento.

I periodi di sospensione del tirocinio, o comunque di assenza, o mancata frequenza dell’Avvocatura comportano la proporzionale riduzione del rimborso forfettario.

**Art. 9**

Il tirocinio forense presso l’Avvocatura potrà essere interrotto in qualsiasi momento e senza alcun onere a carico dell’avvocato e del Comune di Milano, con provvedimento motivato e unilaterale dell’avvocato, nei casi seguenti:

* venir meno del rapporto fiduciario tra l’avvocato assegnatario ed il tirocinante;
* mancato rispetto degli obblighi assunti dal tirocinante, ovvero per la sua verificata inidoneità;
* sopravvenute esigenze organizzative dell’Avvocatura.